

6.9.2018

A8-0245/194

Emendamento 194

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) È opportuno riconoscere l'interesse dei cittadini a partecipare alla sfera pubblica senza vincoli inopportuni dovuti ai diritti esclusivi, prevedendo un'eccezione riguardante l'uso delle rappresentazioni di edifici e di strutture permanenti. Fotografi professionisti, autori e altri titolari dei diritti, consumatori, utenti istituzionali e prestatori di servizi utilizzano principalmente rappresentazioni di opere sulla base di eccezioni nazionali per la "libertà di panorama" e dovrebbero godere di certezza giuridica per un uso transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 195**Julia Reda**

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione**Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018**Proposta di direttiva****Considerando 31***Testo della Commissione*

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. ***Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.***

Emendamento

(31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. ***La sostenibilità dell'editoria delle pubblicazioni di carattere giornalistico dovrebbe pertanto essere garantita.***

Or. en

Emendamento 196

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico incontrano sempre più spesso una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. Le pubblicazioni di carattere giornalistico contengono principalmente opere letterarie ma includono sempre più spesso altri tipi di opere e materiale, in particolare fotografie e video. Dato il numero consistente di autori e altri titolari di diritti coinvolti nella creazione di una pubblicazione di carattere giornalistico, la concessione delle licenze e l'applicazione dei diritti in tali pubblicazioni sono spesso complesse e inefficienti nell'ambiente digitale. Gli editori possono incontrare difficoltà in particolare nel dimostrare che i diritti su tali opere e altro materiale sono stati loro trasferiti o concessi in licenza allo scopo di concludere accordi di licenza o di far applicare i diritti relativi al loro giornale.

Or. en

Emendamento 197**Julia Reda**

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione**A8-0245/2018****Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

Proposta di direttiva**Considerando 31 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(31 ter) *Gli editori delle pubblicazioni di carattere giornalistico devono acquisire tutti i pertinenti diritti economici dagli autori e dagli altri titolari di diritti per includere le loro opere o altro materiale in un giornale. Tale principio dovrebbe continuare ad applicarsi. Tuttavia la concessione di licenze e l'applicazione dei diritti nei confronti di terzi dovrebbero essere facilitati, senza al contempo influire sugli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, da una parte, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altra. È pertanto necessario partire a livello di Unione da una presunzione relativa per permettere all'editore di essere considerato la persona avente diritto di concludere le licenze e di esercitare i diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico per quanto concerne l'utilizzo digitale delle opere e di altri materiali inclusi nelle pubblicazioni di carattere giornalistico, a condizione che il nome dell'editore figuri sulla pubblicazione.*

Or. en

6.9.2018

A8-0245/198

Emendamento 198

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) *Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali.*

Soppresso

Or. en

Emendamento 199**Julia Reda**

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione**Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018**Proposta di direttiva****Considerando 33***Testo della Commissione*

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ***ad opera di un prestatore di servizi***, aggiornate periodicamente o regolarmente ***in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento***.

Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella ***tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della*** presente direttiva. ***Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, che non costituiscono comunicazione al pubblico.***

Emendamento

(33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ***in qualunque mezzo di comunicazione, compresa la carta stampata, e sia inteso come attività economica che costituisce una prestazione di servizi a norma del diritto dell'Unione. Le pubblicazioni di carattere giornalistico che dovrebbero rientrare nella presente direttiva sono quelle il cui scopo è informare il pubblico e che sono*** aggiornate periodicamente o regolarmente. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella ***presunzione dei diritti garantiti agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico stabilita nella*** presente direttiva.

Or. en

6.9.2018

A8-0245/200

Emendamento 200

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi digitali. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 201**Julia Reda**

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione**Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018**Proposta di direttiva****Considerando 35***Testo della Commissione*

(35) La **protezione accordata agli** editori di giornali **ai sensi della** presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la **protezione loro concessa** contro gli autori e gli altri titolari di diritti. **Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altro.**

Emendamento

(35) La **presunzione per gli** editori di giornali **stabilita nella** presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la **presunzione stabilita nella presente direttiva** contro gli autori e gli altri titolari di diritti **o contro altri utenti autorizzati delle stesse opere o altri materiali.**

Or. en

Emendamento 202**Julia Reda**

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione**Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

A8-0245/2018**Proposta di direttiva****Considerando 37***Testo della Commissione*

(37) *Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo.*

Emendamento

(37) *L'evoluzione delle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi modelli imprenditoriali e ha rafforzato il ruolo di Internet quale principale mercato per la distribuzione di contenuti protetti dal diritto d'autore. Negli anni i servizi online che consentono agli utenti di caricare opere e renderle accessibili al pubblico si sono moltiplicati e sono diventati importanti fonti per l'accesso ai contenuti online, consentendo contenuti variegati e di facile accesso ma dando anche origine a problemi quando contenuti protetti dal diritto d'autore sono caricati senza il previo consenso dei titolari dei diritti.*

Or. en

Emendamento 203**Julia Reda**

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione**A8-0245/2018****Axel Voss**

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD))

Proposta di direttiva**Considerando 37 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(37 bis) Il consumo di contenuti creativi non è mai stato tanto elevato. Ciò è facilitato dalle piattaforme online e dai servizi di aggregazione, ovvero strumenti che permettono un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli aziendali. Nel contempo, per gli artisti e gli autori è difficile registrare comparabili aumenti delle entrate a fronte di tale aumento dei consumi. Una delle principali ragioni potrebbe essere la mancanza di chiarezza circa lo status di tali servizi online nell'ambito della legislazione sul commercio elettronico. È opportuno valutare in che modo tale processo possa funzionare garantendo maggiore certezza giuridica e rispetto per tutte le parti interessate, compresi artisti e utenti, ed è importante assicurare trasparenza e parità di condizioni. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti riguardo all'attuazione del quadro di responsabilità degli intermediari al fine di consentire alle piattaforme online di adempiere ai propri doveri e alle norme in materia di responsabilità, nonché di promuovere la certezza giuridica e aumentare la fiducia degli utenti.

